

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. N. 267 dl 2000 per motivi di Igiene e sanità. Dichiarazione di inabilità e ripristino condizioni igienico-sanitarie dell'unità immobiliare sita in via [redacted]

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 11 DEL 12/04/2024

Cod. Profilo 156401

CITTÀ DI CATANZARO

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. N. 267 dl 2000 per motivi di Igiene e sanità. Dichiarazione di inabilità e ripristino condizioni igienico-sanitarie dell'unità immobiliare sita in via [redacted]

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 07/04/2024 alle ore 18:40 la Polizia Locale è intervenuta in via [redacted] a supporto del personale del Comando dei Vigili del Fuoco, che ne aveva fatto richiesta, ai fini della viabilità, per un incendio divampato all'interno di una unità immobiliare sita in [redacted] identificato al civico [redacted], facente parte di un maggior fabbricato composto da tre piani f.t. di proprietà dell'A.T.E.R.P. e in uso al [redacted] nato a [redacted] in data [redacted] ed ivi residente;
- l'incendio, estinto della Squadra dei Vigile del Fuoco intervenuta, ha interessato una ingente quantità di rifiuti di varia tipologia (tra cui tessuti, plastica, carta e altre tipologie) sparsi su quasi l'intera superficie dell'appartamento, tanto da raggiungere il soffitto dello stesso;

CONSIDERATO CHE:

- dalla relazione di servizio della Polizia Locale prot. n. 36451 dell'8/4/2024, corredata da fotografie sullo stato dei luoghi, si è riscontrata una grave situazione di criticità igienico-sanitaria legata alla presenza di rifiuti;
- dalla nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro prot. n. 0004617 dell'otto aprile 2024 è attestata la grave situazione di criticità igienico-sanitaria in cui versa l'unità immobiliare di cui sopra;
- dalla nota prot. n. 36698 del 9 aprile 2024 della Questura di Catanzaro, intervenuta ad ausilio dei Vigili del Fuoco per l'incendio sopra descritto, si è accertato che "*l'alloggio in questione di proprietà dell'A.T.E.R.P. risulta in uso a tale* [redacted] *nato a* [redacted] *il* [redacted]*, non presente nel corso dell'intervento" … "l'alloggio è rimasto incustodito, ed è al momento sottoposto a vigilanza saltuaria del personale della Squadra Volante";*
- con la predetta nota prot. *n. 36698*/2024 la Questura di Catanzaro *sollecita "urgenti valutazioni di competenza, considerate le condizioni di sanità pubblica in cui versa l'alloggio, nonché la possibilità che, ove l'incendio sia stato appiccato dolosamente, l'autore possa reiterare l'evento delittuoso, generando gravi pericoli per l'incolumità pubblica";*
- con nota prot. n. 43046 del 10 aprile 2024, acquisita al prot. al n. 37362 del 10 aprile 2024, l' Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Dipartimento di Prevenzione, U.O. Igiene e Sanità Pubblica, ha comunicato gli esiti del sopralluogo effettuato in data 09 aprile 2024 riscontrando che l'abitazione sita in [redacted], [redacted], in uso al [redacted] "*si presenta in condizioni igienico sanitarie precarie, per l'accumulo di rifiuti di ogni genere, sul pavimento del servizio igienico*

interessato da un incendio nei giorni scorsi, sono presenti rifiuti combustibili" ..."Sul ballatoio dello stesso piano, nelle vicinanza dell'ingresso dell'appartamento in oggetto sono presenti altri rifiuti". Accertando altresì che *"la predetta condizioni costituisce situazione di degrado, tale da pregiudicare la salute dell'occupante e del vicinato, pertanto, ai sensi dell'art. 2.1.8. del regolamento Comunale d'Igiene,* ***l'alloggio è da considerarsi inabitabile;***

- con nota del 10 aprile 2024, acquisita al prot. n. 37805 del 10 aprile 2024, l'A.T.E.R.P., nella qualità di proprietaria dell'unita immobiliare di cui trattasi, ha significato nell' immediatezza *"impossibilità di incaricare regolare ditta specializzata per la rimozione dei residui dell'incendio e dell'ingente quantitativo di materiali di varia tipologia tutt'ora presenti all'interno dell'alloggio";*

VERIFICATO CHE:

- Le condizioni dell'immobile in uso al [redacted] non consentono l'abitabilità rappresentando al contempo nocumento per l'ambiente, la salute pubblica e privata anche degli altri condomini, per come attestato nelle sopra richiamate note;
- su tali premesse, si rende necessario predisporre straordinarie misure igieniche finalizzate alla completa rimozione dei rifiuti presenti all'interno dell'unità immobiliare di cui trattasi a salvaguardia della salute pubblica e al fine di impedire la reiterazione dell'evento causa dell'incendio;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra rappresentato, necessario ed indifferibile provvedere all'emissione del provvedimento di divieto dell'utilizzazione dell'unità immobiliare per ragioni igienico-sanitarie stante le accertate gravi carenze igienico-sanitarie, tali da pregiudicare la salute pubblica e privata, con il conseguente sgombero dell'attuale residente, fino alla messa in atto delle misure idonee a eliminare la grave situazione igienico-sanitaria venutasi a creare;

VISTO l'art. 2.1.8 del vigente Regolamento Comunale d'Igiene, che demanda al Sindaco, nelle sue funzioni di massima autorità sanitaria comunale, la dichiarazione di inabitabilità di un alloggio per ragioni igienico–sanitarie in presenza di gravi carenze, quali nel caso di specie la condizione di degrado tale da pregiudicare la salute degli occupanti;

VALUTATO CHE:

- per motivi di sicurezza e prevenzione igienico-sanitaria sussistano le condizioni previste dal comma 5 dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 per il ricorso al provvedimento extra-ordinem dell'ordinanza contingibile e urgente;
- le particolari ragioni di celerità del procedimento derivanti dall'esigenza di ripristinare le condizioni di igiene dell'abitato non consentono di dare applicazione alle disposizioni di cui all'rt. 7 della legge 241/90 e ss.mm.ii. stante l'urgenza di esecutività del provvedimento, connesso alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica e privata;

VISTI:

- il R.D. n. 165/34 – Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
- la Legge 241/90;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) in particolare l'art. 50 comma 5°;
- il vigente Regolamento Comunale d'Igiene approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 14.10.2010 e Modificato con Deliberazione di C.C. n. 29 del 28.04.2014, con Deliberazione di C.C. n.13 del 02.02.2018 e con Deliberazione C.C. n. 51 del 31.05.2022;

- ;

ORDINA

Per ragioni di igiene e sanità pubblica

- al [redacted] nato a [redacted] in data [redacted] nella qualità di conduttore/ assegnatario e l'A.T.E.R.P. nella qualità di proprietario dell'immobile sito in [redacted], facente parte di un maggiore fabbricato composto da tre piani f.t., per quanto di competenza:

1. lo sgombero immediato dalla data di notifica della presente ordinanza, dei locali in questione stante l'inabilità degli stessi;
2. il divieto di utilizzo dei locali interessati sino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie, a eccezione del personale qualificato al ripristino dello stato dei luoghi;
3. il ripristino delle condizioni igienico sanitarie dei locali, mediante completa rimozione dei rifiuti presenti all'interno dell'alloggio e alla conseguente disinfezione e sanificazione dell'intera unità abitativa;
4. di concludere **entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari** dalla notifica della presente, le operazioni finalizzate al ripristino delle condizioni igienico sanitarie dei locali, mediante completa rimozione dei rifiuti presenti all'interno dell'alloggio e alla conseguente disinfezione e sanificazione dell'intera unità abitativa;

AVVERTE

a) che la violazione di quanto disposto con la presente ordinanza, comporterà per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative specificatamente previste dalla legge;

b) che lo smaltimento di rifiuti presenti all'interno dell'alloggio dovrà avvenire in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia (D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);

c) che l'alloggio dichiarato inabitabile non potrà essere rioccupato se non dopo che la competente A.S.P. abbia accertato l'avvenuto risanamento igienico sanitario;

d) qualora non si ottemperi spontaneamente a quanto ordinato, fermo restando la violazione prevista dalla vigente normativa, si provvederà ad eseguire d'ufficio la presente ordinanza, ponendo in essere ogni intervento necessario, rimuovendo, se nel caso, eventuali ostacoli fisici opposti alle necessarie operazioni con l'ausilio di personale appositamente incaricato e con addebito/rivalsa di tutte le spese ed oneri sostenuti dalla Pubblica Amministrazione, nei confronti dell'occupante, nonché, in solido, del proprietario.

e) In tale ipotesi, si stabilisce fin d'ora che:
   - il Settore Igiene Ambientale dovrà provvedere alle operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti e sanificazione dei locali, con rendicontazione e quantificazione delle spese sostenute, nonché all'emanazione dei provvedimenti consequenziali volti al recupero delle somme anticipate nel rispetto della normativa vigente;
   - il Comando di Polizia Locale dovrà garantire la sorveglianza, oltre che nell'eventuale fase preliminare ispettiva dei luoghi interessarti, anche nel corso delle operazioni di pulizia degli stessi;
   - il Settore Avvocatura, in ipotesi di opposizione ai provvedimenti emanati per il recupero, curerà la difesa dell'Ente in giudizio;

DISPONE

La notifica del presente Atto a:

- [redacted] nato a [redacted] in data [redacted], residente in VIA [redacted] piano primo, in quanto occupante dell'immobile;
- A.S.P. Catanzaro - U.O. Igiene e Sanità Pubblica;
- A.T.E.R.P. di Catanzaro;
- Comando Polizia Locale;
- Settore Igiene Ambientale;
- Settore Avvocatura;
- Questura di Catanzaro.

La Polizia Locale resta incaricata del controllo sulla corretta osservanza della presente ordinanza. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

AVVERSO

il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sezione di Catanzaro entro ii termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla stessa data di notifica.

COMUNE DI CATANZARO

IL SINDACO

Prof. Nicola Fiorita